



**Consorzio dei servizi sociali
e socio-sanitari
dell'Ambito Territoriale C08**

PROGRAMMA NAZIONALE AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE

SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L'EROGAZIONE TRAMITE VOUCHER DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI**

**A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE C08**

CUP D91H22000350001

ART. 1 OGGETTO E CARATTERISTICHE

1. Oggetto del presente capitolato è la gestione, tramite il sistema della voucherizzazione, del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con i servizi sanitari rivolto a cittadini anziani non autosufficienti residenti nel territorio dei 7 Comuni dell'ambito territoriale C08 (Casapulla, Curti, Grazzanise, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere e Santa Maria La Fossa).

2. Il servizio di assistenza domiciliare comprende l'organizzazione e la realizzazione di interventi di assistenza tutelare integrata svolti al domicilio dell'utente e nel suo ambiente di vita. Il servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in interventi da fornire ai cittadini, al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie. Caratteristica del servizio è l'unitarietà dell'intervento, che assicura prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche e riabilitative) in forma integrata e secondo progetti personalizzati di intervento. L'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene attraverso la Unità di Valutazione Integrata.

3. La tipologia e la durata delle prestazioni è definita dalla Unità di Valutazione Integrata attraverso una valutazione multidimensionale del caso ed un progetto personalizzato. Obiettivo del servizio è fornire un'adeguata assistenza a persone che presentano problematiche di tipo sanitario e sociale, evitando ricoveri "impropri" o l'ingresso in strutture residenziali, rendere possibili dimissioni ospedaliere protette, favorire il recupero o la conservazione delle capacità di autonomia e di relazione.

4. Il servizio comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale e sanitario che si articolano per aree di bisogno sulla base delle indicazioni di cui alla deliberazione di G.R. Campania n. 41 del 14.02.2011. In particolare l'AREA ASSISTENZA TUTELARE comprende a titolo esemplificativo l'igiene e la cura della persona con media /alta complessità assistenziale, compreso allettato/non collaborante/con disabilità fisiche gravi/, deambulazione assistita, vigilanza su corretta assunzione farmaci e registrazione in cartella di eventuali problemi per MMG, Controllo stato soggettivo (salute, vigilanza, umore, lagnanze etc) e registrazione in cartella per MMG, somministrazione farmaci per orale e registrazione in cartella, piccole medicazioni , prevenzione piaghe, controllo parametri vitali e indici corporei con apparecchi sanitari di semplice uso e registrazione in cartelle, prevenzione incidenti domestici.



Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito Territoriale C08

5. Il servizio è rivolto prevalentemente a cittadini anziani in condizione di non autosufficienza o di ridotta autosufficienza temporanea o protratta, ovvero affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali.

6. Il soggetto accreditato dovrà inoltre:

a) in generale, garantire la continuità del servizio, organizzando le opportune sostituzioni senza soluzione di continuità per ferie, malattie programmate, ecc.; provvedere tempestivamente (e comunque non oltre le 24 ore dal fatto impeditivo) alla sostituzione del proprio personale impedito all'effettuazione delle prestazioni (es. per malattia, infortunio o altro impedimento non programmato); il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti richiesti dal presente capitolato per il personale; di ogni sostituzione dovrà essere data tempestiva informazione via mail al Consorzio;

b) garantire l'avvio del servizio entro 5 giorni (3 in caso di urgenza) dal verbale di consegna da parte dell'assistente sociale del Consorzio;

c) dotare il personale di materiale igienico sanitario (guanti monouso, mascherine, ecc.) al fine di garantire agli operatori una adeguata tutela igienico-sanitaria;

d) garantire la partecipazione degli operatori e, se richiesto, del coordinatore agli incontri periodici di verifica, della durata indicativa di circa 2 ore ciascuno ogni trimestre, programmati dall'assistente sociale, per il monitoraggio delle situazioni di singoli utenti o gruppi di utenti seguiti dallo stesso operatore; gli incontri hanno periodicità variabile in ragione della problematicità della situazione dell'utente/degli utenti; le ore destinate a tale attività sono a totale carico del soggetto accreditato;

e) assicurare, con oneri a proprio carico, la formazione permanente del personale assegnato al servizio oggetto del presente capitolato; il Consorzio si riserva la facoltà di verificare il percorso formativo degli operatori in servizio in qualunque momento; nel caso in cui la formazione del personale risultasse carente, il Consorzio potrà richiedere di provvedere.

7. Il servizio dovrà svolgersi con organizzazione e gestione autonoma del soggetto accreditato e con assunzione diretta di responsabilità riguardo alla sua corretta esecuzione, sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono nonché eventualmente entrate in vigore nel corso di validità dell'accREDITAMENTO, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative). In particolare si precisa che nell'espletamento del servizio dovranno rispettarsi tutte le disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

8. Il soggetto accreditato sarà obbligato ad espletare le prestazioni che gli verranno richieste dal Consorzio in funzione delle effettive esigenze che si dovessero rendere necessarie, nel corso della durata dell'accREDITAMENTO. Pertanto il corrispettivo dovuto verrà liquidato in funzione del numero effettivo di ore di servizio domiciliare effettuato.

9. Il soggetto accreditato dovrà sottoscrivere, prima dell'inizio dell'accREDITAMENTO, apposito "Patto di accREDITAMENTO".

10. L'accREDITAMENTO avrà durata fino al 30 giugno 2023 (attuale data di scadenza del Programma nazionale – azioni di rafforzamento territoriale) e potrà essere rinnovato per un periodo massimo corrispondente alla eventuale proroga del programma nazionale – azione di rafforzamento servizi di cura per anziani decisa da parte dell'Autorità di gestione.

ART. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO



Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito Territoriale C08

1. Il servizio Assistenza Integrata, condivide con le diverse tipologie di prestazioni professionali socio-assistenziali e sanitarie le finalità e gli obiettivi generali così come sotto descritti:

- a) favorire l'autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio;
- b) tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero-mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione;
- c) limitare l'allontanamento dall'ambiente familiare e sociale alle sole situazioni di grave dipendenza, per le quali la permanenza nel proprio ambiente costituirebbe fattore di eccessivo disagio e deterioramento, riducendo così il ricorso all'ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il ricovero in strutture residenziali;
- d) favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di sensibilizzazione e coinvolgimento;
- e) prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale e le condizioni di isolamento, di solitudine, di bisogno e migliorare la qualità della vita in generale;
- f) curare ed assistere i pazienti in condizioni di salute tali che siano trattabili a domicilio, migliorando la qualità della vita degli stessi.

ART. 3 ORARIO E GIORNI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio deve essere garantito per tutta la durata dell'accreditamento, senza soluzione di continuità, e sarà articolato nella fascia oraria dalle ore 7:30 alle ore 20:00 per 6 giorni la settimana da lunedì a sabato, escluse festività infrasettimanali, secondo la programmazione definita nel dettaglio dal piano individuale di assistenza.

2. Per situazioni di eccezionale emergenza potrà essere richiesta l'estensione del servizio anche ad altre fasce orarie, alla domenica e alle festività infrasettimanali.

4. L'orario di servizio ha inizio dal momento in cui l'operatore si presenta al domicilio dell'utente.

5. Di norma la durata di ciascun intervento è pari ad un'ora.

6. È a carico dell'operatore accreditato ogni onere per il raggiungimento delle sedi indicate per l'effettuazione dell'intervento.

ART. 4 PERSONALE IMPIEGATO

1. Il soggetto accreditato dovrà assegnare ed impiegare per le prestazioni descritte ai precedenti articoli personale professionale qualificato come segue e dovrà inviare, in qualsiasi momento a richiesta del Consorzio, l'elenco del personale di cui si avvarrà con specificate le relative qualifiche e l'assenza degli impedimenti (condanna penale) di cui al successivo comma 9. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro 7 giorni all'amministrazione con l'indicazione del motivo che ha comportato la variazione stessa.

2. Per le prestazioni di cui al presente capitolato, il soggetto accreditato deve avvalersi di un operatore con ruolo di Coordinatore.

3. Il Coordinatore dovrà essere particolarmente formato sugli aspetti organizzativi, sulle problematiche relative alla domiciliarità, sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo, nonché avere maturato un'esperienza almeno biennale nelle funzioni di coordinamento di servizi e/o progetti.

4. Il Coordinatore:

- dovrà essere reperibile telefonicamente dal Consorzio nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 17:00 in tutti i giorni feriali;



**Consorzio dei servizi sociali
e socio-sanitari
dell'Ambito Territoriale C08**

- dovrà essere reperibile telefonicamente dal personale ausiliario nelle ore/giorni di espletamento del servizio;
 - dovrà essere personalmente presente agli incontri di verifica sul servizio che verranno programmati dall'assistente sociale del Consorzio (indicativamente 5 incontri annuali della durata media di 1 ora ciascuno), nonché, se richiesto, alle riunioni di monitoraggio dei casi con il personale di cui al precedente art.1, comma 4, lett. d);
 - dovrà essere abilitato a prendere decisioni immediate per conto del soggetto accreditato rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
 - dovrà operare in stretta collaborazione con le assistenti sociali del Consorzio con il compito di rendere funzionali le diverse comunicazioni di carattere organizzativo e verificare eventuali difficoltà onde assicurare una corretta conduzione del servizio;
 - sarà responsabile della programmazione e organizzazione delle attività;
 - dovrà informare in modo sollecito il Consorzio circa gli eventuali problemi insorgenti, di qualsiasi entità/natura essi siano;
 - dovrà rivestire il ruolo di responsabile in materia di riservatezza dati personali (privacy) a norma del regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.
5. Per le prestazioni di assistenza domiciliare qui descritte il soggetto accreditato deve avvalersi di personale in possesso della qualifica professionale di operatore socio-sanitario (OSS).
6. Il soggetto accreditato dovrà assicurare, con oneri a proprio carico, una adeguata formazione permanente del personale impiegato.
7. L'utilizzo di volontari e tirocinanti è gradito ma è consentito solo per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli operatori.
8. Il soggetto accreditato dovrà garantire la continuità degli interventi tramite l'impiego, nel limite del possibile, del medesimo personale assegnato ai singoli utenti per tutta la durata dell'accREDITAMENTO.
9. Tutto il personale utilizzato non deve avere mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) per delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen., per i delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e V del Capo III, e/o per i delitti dolosi "contro il patrimonio" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XIII.
10. Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di qualifica professionale e appartenenza al soggetto accreditato per l'espletamento del servizio per conto del Consorzio.
11. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e su tutti i dati relativi agli assistiti, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.
12. Il soggetto accreditato dovrà provvedere, anche su richiesta motivata del Consorzio, alla sostituzione del personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati.



Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito Territoriale C08

13. Il personale dovrà possedere una buona conoscenza della lingua italiana, garantire comunicazioni e relazioni efficaci e in generale tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti degli utenti del servizio e delle loro famiglie.

14. L'impresa accreditata darà attuazione alla normativa in materia di anticorruzione delle pubbliche amministrazioni mediante consegna a ciascuno dei propri dipendenti e/o collaboratori impegnati nel servizio di cui al presente capitolato di copia del d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e mediante impegno a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori le previsioni ivi contenute (cfr. art. 2, comma 3, citato d.P.R.). In caso di grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dal citato d.P.R. 62/2013, l'accreditamento si intenderà revocato.

ART. 5 RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il soggetto accreditato è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008.

2. In particolare, dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare, al momento dell'inizio dell'accreditamento, il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, se presente, del medico competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008.

3. Il presente affidamento è stato valutato in base all'art. 26 del d.lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, non essendovi alcun "contatto rischioso" tra il personale del soggetto accreditato e il personale del Consorzio accreditante o di datori di lavoro diversi già presente e operante nell'ambito delle prestazioni in argomento. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a zero (Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008 n. 3, pubblicata su G.U. n. 64 del 15.03.2008).

4. Il soggetto accreditato sarà tenuto a trasmettere il "Documento di valutazione dei rischi" afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'operatore nell'esecuzione del servizio in oggetto.

5. Nello svolgimento delle attività, il personale impiegato dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, la qualifica professionale e l'indicazione del soggetto accreditato (datore di lavoro) per l'espletamento del servizio per conto del Consorzio.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

1. Il soggetto accreditato, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'accreditamento. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

2. Il Consorzio potrà richiedere al soggetto accreditato in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione in materia di assolvimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro con particolare riferimento agli obblighi



Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito Territoriale C08

previdenziali ed assicurativi, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

3. A norma di legge nonché ai fini di cui sopra, il Consorzio acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'impresa accreditata sia al momento dell'inizio dell'accredimento, che in qualsiasi altro momento risulti necessario al fine del pagamento dei corrispettivi dovuti (salvo il termine di validità legale del DURC). Nel caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la revoca dell'accredimento, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4. Si intendono richiamate e pienamente operative tutte le previsioni di legge dettate in materia di contratti pubblici in merito all'intervento diretto della stazione appaltante (qui da intendersi come il soggetto "accreditante") in materia di pagamenti di contributi dovuti e non versati e/o di retribuzioni non corrisposte. In particolare, il Consorzio potrà richiedere al soggetto accreditato (che dovrà immediatamente provvedere) di fornire immediatamente qualsivoglia documentazione/informazione ritenuta necessaria al fine di accertare i presupposti di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016; in caso di mancato riscontro da parte dell'accreditato, tali documentazione/informazioni verranno richieste direttamente al/i lavoratore/i interessato/i. Laddove, entro il termine all'uopo assegnato, l'accreditato non regolarizzi le inadempienze retributive accertate né contesti formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Consorzio potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'accreditato e/o dalla garanzia di cui all'art. 11, riservandosi altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del patto di accreditamento.

5. In caso di ricorso a contratto di lavoro diverso da quello subordinato, qualora ammesso dalla normativa vigente, l'accreditata dovrà comunque corrispondere al collaboratore/lavoratore un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e che tenga conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. In tale ipotesi, il Consorzio potrà chiedere in qualsiasi momento copia del contratto di lavoro, nonché ogni altra documentazione/informazione ritenga utile, sia al soggetto accreditato che al lavoratore interessato.

6. In generale il Consorzio potrà chiedere in qualsiasi momento sia al soggetto accreditato che al lavoratore interessato copia dei contratti di lavoro del personale utilizzato per lo svolgimento delle prestazioni, nonché ogni altra documentazione/informazione connessa ritenga utile, con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.

ART. 7 – COSTI DELLA MANODOPERA (ART. 23, COMMA 16, D.LGS. 50/2016)

1. Riguardo al costo del personale si precisa che il presente contratto è considerato ad alta intensità di manodopera, così come definito all'art. 50, comma 1, del d.lgs. 50/2016, in quanto si stima una percentuale di incidenza della manodopera superiore al 50% rispetto all'importo stimato dell'accredimento.

2. Ai fini dell'art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016, si precisa che l'ente accreditante nel determinare l'importo del voucher ha preso a riferimento la scheda di progettazione presentata all'ADG del Programma PAC – azione di rafforzamento, compilata in base al vigente "Contratto collettivo nazionale delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" ed alla tabella ministeriale "Determinazione del costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - Cooperative sociali" di cui al Decreto direttoriale 17 febbraio 2020 n. 7 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto il costo medio orario del personale dipendente (vigenza settembre 2020, tabella "nazionale"). In particolare:

- ha individuato il livello di inquadramento C2 come quello compatibile con le prestazioni qui richieste;



Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito Territoriale C08

- ha escluso l'indennità di turno, non essendo nel caso di specie prevista articolazione oraria su turni;
- ha calcolato il costo orario corrispondente al livello C2 assunto quale parametro di riferimento e indice di adeguatezza dell'importo del voucher tenendo conto della progettazione PAC – AZIONE DI RAFFORZAMENTO: C2

PERSONALE	Livello inquadramento tabella ministeriale	COSTO ORARIO
OSS	C2	€ 19,36

3. Fanno carico al soggetto accreditato, e pertanto si intendono compresi nell'importo del voucher, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, agli spostamenti ed al personale impiegati nel servizio ed ogni altro onere, compresi quelli della sicurezza, dovuti sulla base delle norme vigenti, in connessione con l'esecuzione del contratto.

ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il valore orario del voucher resterà fisso ed invariabile nella misura prevista nel bando di accreditamento, ossia € 24,12 IVA inclusa nella misura dovuta.
2. Il soggetto accreditato è tenuto ad emettere regolare fattura elettronica, come previsto nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (art. 1, commi da 209 a 214, legge 244/2007).
3. Il soggetto accreditato presenterà con cadenza bimestrale ai competenti uffici dell'Ente regolare fattura elettronica previa presentazione di scheda, su modello fornito dal Consorzio, riportante i riferimenti della determinazione dirigenziale di impegno di spesa, il mese di riferimento, i nominativi degli utenti, il Comune di residenza, le ore effettuate per ciascuno e il costo orario a carico del Consorzio.
4. Le prestazioni domiciliari in favore di persone, i cui nuclei familiari sono beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) ovvero in favore di anziani non autosufficienti dovranno essere fatturate distintamente secondo le indicazioni che saranno fornite dal Consorzio.
5. La liquidazione del valore del voucher riconosciuto ai beneficiari, posto a carico del Consorzio, verrà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica al protocollo e previo accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato.
6. Prima di procedere a ciascun pagamento, l'ufficio di piano acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la regolarità dell'accreditato in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti a favore dei dipendenti.
7. In adempimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il soggetto accreditato dovrà sottoscrivere in sede di Patto di accreditamento apposito impegno di rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge citata. In caso di mancato rispetto delle modalità di pagamento previste dalla legge 136/2010, l'accreditamento si intenderà revocato di diritto.

ART. 9 RISPETTO NORMATIVA SU RISERVATEZZA DATI PERSONALI

1. Il soggetto accreditato è tenuto all'osservanza del regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 indicando il responsabile in materia di riservatezza dati personali (privacy), al quale il Consorzio, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.



Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito Territoriale C08

2. In particolare all'accreditato è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e si impegna a custodire i dati personali e a non diffondere dati e informazioni inerenti agli utenti, di cui possa venire in possesso nel corso del servizio, secondo le regole e le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n.196/03 - come modificato dal D.Lgs. n.101/18 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"; si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'ufficio di piano impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati.

3. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dall'Operatore Economico accreditato, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni.

4. Il Consorzio, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Operatore Economico accreditato nello svolgimento delle prestazioni, nel rispetto della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016.

5. In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati forniti ai soggetti accreditati verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di accreditamento e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

ART. 10 CONTROLLI E RELAZIONE ANNUALE

1. Al Consorzio è attribuita la più ampia facoltà di controllo e verifica sulle attività svolte dal soggetto accreditato in attuazione del presente capitolato, da esercitarsi nelle forme più opportune.

2. Controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio verranno svolti a cadenza periodica, di norma trimestrale, dall'assistente sociale del Consorzio referente del servizio di assistenza domiciliare e dal coordinatore indicato dalla accreditata.

3. Il Consorzio potrà comunque, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, richiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione o raccogliere informazioni sul rispetto degli orari e in generale sul regolare svolgimento del servizio; resta salva l'autonomia organizzativa del soggetto accreditato entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti dal presente capitolato.

4. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione, nonché l'idoneità del personale utilizzato.

5. Ad esito di tali controlli e comunque su motivata richiesta del Consorzio, l'accreditata dovrà provvedere alla sostituzione del personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati o privo dei requisiti di cui al precedente art. 4.

6. L'impresa accreditata è tenuta a fornire Consorzio una relazione di fine anno con descrizione complessiva del servizio prestato, nonché una valutazione sul funzionamento dello stesso e sui risultati conseguiti.

ART. 11 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il soggetto accreditato si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio ed a cause ad esso connesse, derivassero ai beneficiari, al proprio personale impiegato, al Consorzio



Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito Territoriale C08

od a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del soggetto accreditato.

2. In particolare, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità civile dell'Amministrazione in relazione a fatti verificatisi in vigenza del presente accreditamento, l'accreditato risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi sollevierà l'Amministrazione da ogni e qualsivoglia responsabilità.

3. L'accreditato dovrà esibire polizza RCT/RCO, o appendice di estensione/precisazione emessa su polizza RCT/O già in corso, che tenga indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'espletamento dell'attività svolta, compresa la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Nel novero di terzi devono essere espressamente richiamati gli utenti del servizio, ivi comprendendo le famiglie che si avvalgono dell'attività.

4. Inoltre detta polizza dovrà tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a. ai sensi degli arti 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del d.lgs. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La società di assicurazione dovrà obbligarsi a tenere indenne la contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;

b. ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del d.lgs. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

5. La polizza di cui sopra deve inoltre prevedere quanto segue:

- l'esclusione dell'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del Consorzio;
- massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro;
- massimale di responsabilità civile verso prestatori di lavoro non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro e ad € 1.000.000,00 per persona

6. A maggior chiarimento e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la garanzia s'intende estesa ad attività socio-sanitarie: la responsabilità per tutte le attività istituzionali di contenuto socio-sanitarie svolte a favore di adulti, anziani o minori anche se non autosufficienti o portatori di handicap fisico o mentale, nonché di soggetti socialmente svantaggiati, in virtù di convenzioni, deliberazioni, determinazioni ed anche semplicemente di fatto.

7. L'esistenza di tale polizza non libera l'Operatore Economico accreditato dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 12 PENALI



Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito Territoriale C08

1. Il soggetto accreditato, nell'esecuzione delle prestazioni, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alla legge e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al presente capitolato, nonché alle istruzioni che gli vengono comunicate verbalmente o per iscritto dal Consorzio.

2. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni, la cui gravità non concreti il presupposto per la revoca dell'accreditamento in base a quanto disposto nel successivo articolo, il Consorzio avrà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali, fatto sempre salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

a) ritardo, dovuto a responsabilità dell'accreditato, nei tempi di attivazione di un nuovo caso:

- € 100,00/giorno per i primi 5 giorni;
- € 200,00/giorno dal 6° al 10° giorno;

oltre il decimo giorno di ritardo, il Consorzio si riserva di revocare l'accreditamento;

b) mancata sostituzione tempestiva del personale impedito:

- da € 50,00 a € 100,00 in ragione della gravità dell'inadempimento, per ogni contestazione;

c) mancato rispetto degli orari, non giustificato da impedimenti oggettivi e dimostrabili, non dipendenti dall'accreditato:

- da € 50,00 a € 100,00 in ragione della gravità dell'inadempimento, per ogni contestazione;

d) utilizzo di personale privo dei requisiti richiesti:

- € 400,00 per la prima contestazione;

oltre la prima contestazione, il Consorzio si riserva di revocare l'accreditamento;

f) inadeguatezza del comportamento del personale:

- da € 50,00 a € 150,00 in ragione della gravità del comportamento, per ogni contestazione.

3. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione scritta e circostanziata dell'inadempienza, trasmessa a mezzo PEC, alla quale il soggetto accreditato avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, il Consorzio adotterà un provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato all'accreditato a mezzo PEC.

4. L'Amministrazione potrà trattenere l'importo della penale detraendo lo stesso dall'importo dovuto al soggetto accreditato.

5. È in ogni caso fatta salva le possibilità per l'Amministrazione di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, al soggetto accreditato per i maggiori danni dallo stesso causati mediante i ritardi e gli inadempimenti di cui sopra, nonché di revocare l'accreditamento per accertata gravità degli inadempimenti a norma del successivo articolo.

ART. 13 REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

1. L'inadempimento grave da parte del soggetto accreditato degli obblighi posti a suo carico comporterà la revoca dell'accreditamento. In particolare l'accreditamento verrà revocato nei seguenti casi:

a) fallimento del soggetto accreditato;



Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito Territoriale C08

- b) cessione dell'azienda, ove il Consorzio non continui il rapporto contrattuale con l'acquirente; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda; frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
- c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'accreditamento e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte del soggetto accreditato, senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
- e) applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere perseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni, ovvero di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni e dalla gravità;
- f) mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'“Istanza e dichiarazione sostitutiva” (Allegato A) ;
- g) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- h) in caso di ritardo eccedente i 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi - rispetto ai tempi previsti per l'attivazione dei nuovi casi - per fatti imputabili al soggetto accreditato;
- i) grave violazione della riservatezza di dipendenti o di altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;
- j) mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari (in particolare, si richiama l'inosservanza degli obblighi sulle modalità di effettuazione delle transazioni previsti dalla legge 136/2010);
- k) grave inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza (si richiama quanto previsto al precedente art. 6, comma 5, in caso di DURC negativo per due volte consecutive), prevenzione infortuni e sicurezza;
- l) negli altri casi espressamente previsti dal bando, dal presente capitolato e comunque dalla normativa vigente tempo per tempo.

2. La revoca si verificherà di diritto quando il Consorzio dichiarerà per iscritto via PEC al soggetto accreditato che intende valersi di una o più delle ipotesi di cui al precedente comma, senza che il soggetto accreditato abbia nulla da eccepire.

3. Inoltre, qualora si verificassero, da parte del soggetto accreditato, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente la prestazione, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, pur se riferito ad una solamente delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, il Consorzio potrà, previa intimazione scritta ad adempiere, revocare l'accreditamento.

4. In caso di revoca di cui al presente articolo, il compenso da riconoscere a favore del soggetto accreditato corrisponde alle sole prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'esecuzione delle prestazioni.

5. È in ogni caso fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 RECESSO DALL'ACCREDITAMENTO

1. Al soggetto accreditato è consentito recedere dall'accreditamento in qualsiasi momento prima della sua scadenza, dandone preavviso scritto non inferiore a due mesi, a mezzo di PEC.



**Consorzio dei servizi sociali
e socio-sanitari
dell'Ambito Territoriale C08**

ART. 15 RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia.
2. Il soggetto accreditato è tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente e durante l'accREDITAMENTO, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

IL DIRETTORE

DOTT.SSA FRANCESCA PALMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.